

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »	88
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	88
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati in linea di principio</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	90
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	99

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento approvato</i>)	101

INTERROGAZIONI:

5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi	95
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi	95
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	104

AVVERTENZA	96
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 maggio 2016.

Audizione di rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che entro il termine fissato alle ore 16 del 27 aprile, sono stati presentati

alcuni emendamenti riferiti al testo base (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 21 aprile 2016*), che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Successivamente il relatore ha presentato ulteriori emendamenti riferiti al medesimo testo base (*vedi allegato 1*), anch'essi contenuti nel medesimo fascicolo. Per questi ultimi emendamenti propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 18 maggio.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono interventi sul complesso degli emendamenti, di procedere all'esame delle proposte emendative presentate. Avverte che gli emendamenti del relatore saranno accantonati, per essere votati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Avverte che, a norma dell'articolo 94 del Regolamento, sugli emendamenti presentati in sede legislativa deve essere acquisito il parere della Commissione Bilancio, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne gli aspetti di legittimità costituzionale, della Commissione Lavoro, per quanto riguarda eventuali aspetti concernenti il pubblico impiego, e delle altre Commissioni che abbiano una competenza consultiva rinforzata. Tali pareri hanno carattere vincolante, in quanto, se la Commissione non si adegua al parere ricevuto, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. A tal fine, le proposte emendative presentate sono poste in votazione in linea di principio. Ciò significa che, in caso di approvazione, le proposte emendative si intendono approvate in linea di principio e saranno quindi inviate alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere le medesime proposte emendative saranno di nuovo poste in votazione in via definitiva. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale mentre, in caso di voto contrario, il

voto ha valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.

Avverte che in questa fase sarà accantonata anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Invita il relatore a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite a ciascun articolo della proposta di legge.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 2.1 a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, sostituire le parole da: « come “accesso ad internet” » fino alla fine del periodo con le seguenti: « come “accesso ad internet” o “servizio internet”, un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*. »; *b)* sopprimere il secondo periodo; *c)* sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per l'accesso o servizio di connettività di cui al periodo precedente la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete *internet*. ».

Mirella LIUZZI (M5S) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.1 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 2.1, come riformulato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Caparini 2.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini

3.1 a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, sostituire le parole: « al terminale di un utente finale » con le seguenti: « ai terminali di utenti finali »; *b)* al secondo periodo, sostituire le parole: « e le notifica celermente all'utente. » con le seguenti: « e le notifica al proprio utente. »; *c)* al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera *b)*, il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. ».

Roberta OLIARO (SCpI) e Ivan CATALANO (Misto) sottoscrivono l'emendamento Caparini 3.1 e accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 3.1, come riformulato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Caparini 3.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 4.1 a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola « legali » con la seguente: « leciti ». Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Caparini 4.2, e parere favorevole sull'e-

mendamento Paolo Nicolò Romano 4.3.

Roberta OLIARO (SCpI) e Ivan CATALANO (Misto) sottoscrivono l'emendamento Caparini 4.1 e accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Caparini 4.1 e parere conforme al relatore sugli emendamenti Caparini 4.2 e Paolo Nicolò Romano 4.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Caparini 4.1, come riformulato.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 4.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Paolo Nicolò Romano 4.3 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti 3.2, 3.3 e 6.1 del Relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione in sede legislativa ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 maggio 2016 — Presidenza del presidente Michele Pompeo META — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, vista l'impossibilità del deputato Pierdomenico Martino a partecipare alla seduta, nomina al suo posto, in qualità di relatrice, la deputata Romina Mura.

Romina MURA (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI concorda con la proposta di parere presentata dalla relatrice e manifesta la massima disponibilità all'assunzione dell'impegno richiesto nell'osservazione di promuovere una definizione delle categorie o classi di apparecchiature radio più ampia possibile, facendo tuttavia presente che la direttiva già si applica ad un largo numero di dispositivi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il nuovo testo del DOC XXII, n. 42, recante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali. L'obiettivo della Commissione d'inchiesta, istituita per la durata di un anno, non prorogabile, consiste nel verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei. A questo ultimo proposito la Commissione si propone di effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e la spesa italiana.

Ricorda che, secondo l'osservatorio Assinform sulle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), i cui dati sono citati nella relazione di accompagnamento al testo della proposta, nella pubblica amministrazione al novembre 2013, la spesa della ICT complessiva si è attestata attorno a 5.422 milioni di euro per l'anno 2012. Il recente rapporto Assinform del 2015, indica che la spesa digitale ha continuato a calare, anche nel 2013 (-11,6 per cento) e nel 2014 (-2,6 per cento). La medesima tendenza alla riduzione delle risorse si riscontra anche negli enti locali. La Commissione d'inchiesta si propone quindi di valutare l'efficacia degli investimenti fatti dalle amministrazioni centrali e locali nel settore delle ICT, attraverso un'analisi delle risorse finanziarie stanziare e del loro utilizzo, nonché della quantità, tipologia e efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore, anche al fine di verificare la possibilità di interventi di razionalizzazione della spesa.

Oltre che sotto il profilo delle risorse la Commissione provvederà a valutare quale sia il livello di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali, non soltanto dal punto di vista infrastrutturale ma anche sotto il profilo delle competenze, facendo riferimento ai titoli di studio dei vari soggetti responsabili dei servizi ICT e al livello di competenza effettivo e attuale dei citati responsabili. In particolare, in seguito all'approvazione di un emendamento presso la Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente, si è stabilito che la Commissione di inchiesta verifichi anche il livello di dotazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni statali e locali, il livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo di software open source, l'apertura dei dati, l'interoperabilità e l'interconnessione delle banche dati, il livello di sicurezza, lo stato di attuazione del *disaster recovery* e il livello di accettazione dei pagamenti elettronici.

Sia con riferimento al profilo della qualità degli investimenti sia con riferi-

mento alla qualità della digitalizzazione, la Commissione si propone di esaminare anche la situazione delle diverse realtà regionali (articolo 1). Le ulteriori disposizioni disciplinano la composizione della Commissione, i suoi poteri e i limiti dei medesimi, l'organizzazione interna e l'obbligo del segreto. Il documento in esame prevede una Commissione monocamerale, composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Al termine dei propri lavori e ove ne ravvisi la necessità la Commissione è tenuta alla presentazione di una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini condotte. È disciplinata la composizione dell'Ufficio di presidenza, le modalità di nomina del medesimo e l'elezione del Presidente (articolo 2). In particolare si stabilisce che il Presidente e l'Ufficio di presidenza saranno eletti dalla stessa Commissione di inchiesta. Quanto ai poteri si prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari nonché copie di documenti agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale (articolo 3).

I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale (articolo 4). Il segreto funzionale può discendere dalla trasmissione di atti coperti da segreto. In tal caso il regime di segreto permane nei termini precisati

dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi. La Commissione stabilisce inoltre quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Sotto il profilo organizzativo la Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina i lavori, prevedendo che essa si riunisca in seduta pubblica (potendo tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta) e si avvalga dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. La Commissione ha un *budget* complessivo di 50.000 euro, di cui 25.000 per l'anno 2016 e 25.000 per l'anno 2017, a carico del bilancio della Camera, e fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 5). Condividendo i contenuti della proposta di inchiesta, anticipa la presentazione di un parere favorevole.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede al relatore precisazioni riguardo alle eventuali indennità per i partecipanti la Commissione ed esprime perplessità riguardo alla costituzione di una Commissione d'inchiesta, potendosi invece affrontare tale verifica attraverso una indagine conoscitiva.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente alla deputata Spessotto che la Commissione di inchiesta in oggetto è composta da deputati, che pertanto non hanno diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, reputa l'istituzione della Commissione, che nell'esercizio delle proprie funzioni ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, necessaria al fine di procedere ad un approfondimento che non sarebbe possibile attraverso una indagine conoscitiva. Ricorda inoltre alla collega Spessotto che la Commissione ha la durata di un anno, non prorogabile.

Arianna SPESSOTTO (M5S) precisa che la sua richiesta riguardo ad eventuali indennità era riferita ai componenti dell'Ufficio di presidenza della Commissione che si intende istituire con la proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente alla deputata Spessotto che per il funzionamento complessivo della Commissione è previsto uno stanziamento di 50.000 euro complessivi.

Paolo COPPOLA (PD) in qualità di presentatore della proposta di legge, osserva che la necessità che venga istituita una Commissione di inchiesta nasce dalla incongruenza tra le ingenti risorse destinate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e gli scarsi risultati finora raggiunti. Ritiene la Commissione d'inchiesta uno strumento adeguato per fare un'analisi approfondita che possa far emergere con chiarezza gli interventi che è necessario mettere in campo per la riduzione della spesa e l'efficientamento dei servizi.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede di non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sulla proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione della richiesta effettuata dalla deputata Spessotto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Mognato, per illustrare i pareri pervenuti e le eventuali proposte emendative che intenda presentare al fine di riceverli.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, ricorda che dopo la seduta del 31 marzo scorso il nuovo testo della proposta di legge in esame, risultante dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pagani 2.01, come riformulato, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Lavoro e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole. La Commissione Giustizia, nella seduta di giovedì scorso, ha espresso parere favorevole con la condizione che al secondo comma dell'articolo 93 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento». Ritiene opportuno recepire la condizione inserita nel parere della Commissione Giustizia e a tal fine avverte di aver presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 4*), che riproduce in modo letterale il testo di tale condizione. In questa sede

ritiene altresì opportuno precisare le ragioni per cui è importante integrare il testo del nuovo articolo 93 del codice della navigazione, come riformulato dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, nei termini indicati dalla Commissione Giustizia. Osserva, infatti, che il pilota del porto, pur senza essere membro dell'equipaggio, presta servizio per la nave, assistendo il capitano della nave stessa. Tale servizio, alle condizioni previste dall'ordinamento, ha carattere obbligatorio, come ricordato anche dal relatore presso la Commissione Giustizia. Infatti, nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio, il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Proprio in considerazione delle caratteristiche dell'attività dei piloti dei porti, rileva che la principale finalità della proposta di legge in esame è quella di individuare precisi requisiti soggettivi (l'assenza di dolo o colpa grave) e oggettivi (la dipendenza dell'evento dannoso dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota per la determinazione della rotta e l'importo massimo di un milione di euro per ciascun evento), in relazione ai quali è stabilito un limite alla responsabilità civile del pilota. Ciò infatti risulta indispensabile per assicurare ai piloti le migliori condizioni, anche sotto il profilo psicologico, nello svolgimento dei propri compiti, che, come detto, da un lato, hanno carattere di obbligatorietà e, dall'altro, come è facile comprendere, risultano estremamente impegnativi, delicati e carichi di rischio. Sottolinea che l'intervento normativo risulta d'altra parte tanto più opportuno se si considera che, sulla base delle statistiche internazionali, i porti italiani risultano quelli con il minore livello di incidentalità in rapporto al numero di manovre effettuate dai piloti. Tale intervento normativo peraltro, come la Commissione Giustizia chiede di esplicitare, non comporta alcuna modifica o deroga o riduzione della responsabilità dell'armatore secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, riguardo ai quali mi

limito a richiamare, senza pretese di completezza, l'articolo 274 del codice della navigazione, la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo firmato a Londra il 27 novembre 1992, il decreto legislativo n. 111 del 2012. Merita peraltro evidenziare che le stesse fonti qui citate, nell'individuare la responsabilità dell'armatore, ne stabiliscono i limiti, per cui appare poco ragionevole che, mentre la responsabilità dell'armatore, sulla base dell'ordinamento vigente, risulta limitata, non lo sia invece quella del pilota. Per le ragioni sopra illustrate, invita la Commissione ad approvare l'emendamento presentato, con il quale si recepisce la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del Relatore (*vedi allegato 4*).

Anna Maria CARLONI (PD) dichiara di voler sottoscrivere la proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte altresì che, conformemente ad un intendimento emerso più volte sia in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà richiesto alla Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Fa presente che la Presidenza provvederà pertanto, a richiedere sollecitamente il prescritto assenso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi.

Mirella LIUZZI (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta e si riserva di effettuare i necessari approfondimenti anche al fine della presentazione di ulteriori iniziative al riguardo.

5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberta OLIARO (SCpI), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, nella quale si fa riferimento ad un decreto dirigenziale del Comando delle Capitanerie di porto della cui emanazione era a conoscenza, sottolinea tuttavia, anche dopo l'emanazione del decreto, un serio rischio riguardo all'operatività dei porti nazionali. Osserva, infatti, che il decreto reca un errore assai grave riguardo al soggetto tenuto ad effettuare la pesatura dei carichi, che deriva a suo giudizio da un'errata traduzione del termine anglosassone *shipper*, che nel linguaggio marittimo internazionale è considerato come il mittente, lo speditore, il caricatore, mentre nel decreto ministeriale è stato tradotto con «spedizioniere» attribuendo una responsabilità a suo giudizio non conforme a quanto previsto in sede internazionale. Quanto alle modalità di pesatura e alle tolleranze previste, osserva che il decreto, richiamando precedenti atti normativi, rinvia a strumenti di pesature di prodotti farmaceutici e alimentari, che a suo giudizio sono assai diversi dagli strumenti di pesatura dei contenitori marittimi trasportati dalle navi, il cui peso è di almeno 20 tonnellate, e quindi sarebbe stato preferibile, come avvenuto in altri Paesi, fare riferimento a strumenti di pesatura industriali. Inoltre il limite di tolleranza previsto, mentre in altri Paesi europei è stato fissato al 5 per cento, in conformità alle linee interpretative dell'IMO, è fissato dal decreto al 3 per cento, creando un ulteriore svantaggio per la competitività italiana e una difformità con gli altri Paesi. Pur comprendendo la necessità di un rigido rispetto della Convenzione da parte delle Capitanerie di porto, volto a garantire la massima sicurezza per la nave, fa presente tuttavia esistono margini di compatibilità molto ampi e auspica pertanto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa intervenire al riguardo, per rendere meno stringenti i vincoli che alle navi sono stati imposti dal citato decreto. In ultimo osserva che la regolamentazione del periodo transitorio non ha contemplato i contenitori attualmente in transito nel territorio

nazionale, che viaggeranno sprovvisti del necessario certificato, configurandosi pertanto un ulteriore rischio di rallentamento delle procedure portuali negli scali nazionali.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06150 D'Attorre: Criticità inerenti alla realizzazione del nuovo porto di Tremestieri (ME).

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un servizio fino alla fine del periodo con le seguenti: un servizio che sia limitato o dedicato all'utilizzo di una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti attraverso la rete internet.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizio non internet con le seguenti: servizio basato su rete internet.

2. 1. Caparini, Attaguile.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In coerenza con la seguente: Compatibilmente.

3. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ridurre con le seguenti: prevenire o mitigare.

3. 3. Il Relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Se vi è il pericolo e un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1,

lettera *b*), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, fornendo i dati tecnici per determinare il responsabile del fatto illecito.

3. 1. Caparini, Attaguile.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e servizi legali.

4. 1. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: siano previsti come obbligatori da norme imperative o.

4. 2. Caparini, Attaguile.

Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti: , salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.

4. 3. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: individuata ai sensi dell'articolo 144-bis con le seguenti: di cui all'articolo 27.

6. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per
la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti
(C. 2520 Quintarelli ed altri)**

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: « come “accesso ad internet” » fino alla fine del periodo con le seguenti: « come “accesso ad interne” o “servizio internet”, un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell’utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*. ».

b) sopprimere il secondo periodo;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per l’accesso o servizio di connettività di cui al periodo precedente la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete *internet*. ».

2. 1. (nuova formulazione) Caparini, Attaguile, Liuzzi.

ART. 3.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « al terminale di un utente finale » con le seguenti: « ai terminali di utenti finali »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « e le notifica celermente all’utente. » con le seguenti: « e le notifica al proprio utente. »;

c) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all’integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all’autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell’articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. ».

3. 1. (nuova formulazione) Caparini, Oliaro, Catalano.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: legali con la seguente: leciti.

4. 1. (nuova formulazione) Caparini, Attaguile, Oliaro, Catalano.

Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti: , salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.

4. 3. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Atto n. 294).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2014/53/UE per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e abrogazione della direttiva 1999/5/CE (Atto n. 294);

premesso che:

lo schema di decreto è adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

il mercato cui fa riferimento la direttiva, e di conseguenza il decreto legislativo di attuazione, è assai ampio e in continua crescita, comprendendo numerose apparecchiature di ricezione quali modem, apparati *bluetooth*, apparati wi-fi e apparecchiature di rete, in particolare telefoni cellulari;

la vigente normativa ha evidenziato numerose criticità soprattutto per la mancanza di disposizioni atte a governare la rapida evoluzione del mercato e per la conseguente difficoltà di applicazione del dettato normativo in fase sia di progettazione, sia di valutazione della conformità che di vigilanza;

lo schema di decreto reca quindi un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato delle apparecchiature radio che, seppur in linea con il passato, intende superare le criticità evidenziate, attraverso una precisa individuazione delle responsabilità dei soggetti che

operano nel settore, un maggiore coinvolgimento e una più attiva partecipazione degli operatori economici nei compiti di vigilanza svolti dall'autorità nazionale di sorveglianza, attraverso la messa a disposizione e la tenuta di tutte le informazioni necessarie, un'azione di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e una maggiore tutela dei consumatori;

obiettivo dello schema di decreto è quindi quello di garantire l'immissione sul mercato di apparecchiature radio più sicure, che assicurino un uso efficiente dello spettro radio evitando interferenze e che mettano il consumatore italiano in grado di accedere a prodotti con le medesime caratteristiche funzionali e di sicurezza in un mercato unico più ampio e concorrenziale;

in particolare l'articolo 3, comma 1, dello schema reca i requisiti essenziali per la fabbricazione delle apparecchiature radio, ossia la protezione della salute e della sicurezza di persone e animali e un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica; il comma 3 reca inoltre una serie ulteriore di requisiti essenziali passibili di recare importanti vantaggi collettivi, tra cui, ad esempio l'interazione delle apparecchiature con caricabatterie standardizzati o la possibilità di essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione, che risultano necessari ai fini della dimostrazione di conformità al decreto subordinatamente all'adozione, da parte della Commissione, di appositi atti delegati con cui si individuano le categorie

o classi di apparecchiature radio alle quali devono applicarsi i suddetti requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 3, il Governo,

nell'esercizio delle proprie prerogative, promuova una definizione delle categorie o classi di apparecchiature radio alle quali si applicano i citati requisiti essenziali quanto più ampia possibile, in relazione alle finalità di semplificazione dell'uso delle apparecchiature, di riduzione dei costi a carico del consumatore e di tutela ambientale.

ALLEGATO 4

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
(Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri).**

EMENDAMENTO APPROVATO

All'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 93 », secondo comma, dopo le parole: « dai tipi di sinistri occorsi » aggiungere le seguenti: « , ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento ».

1. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 5

5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferiscono gli Uffici della Regione Puglia, il Piano Regionale Trasporti si pone l'obiettivo di definire un sistema integrato aeroportuale regionale che, in particolare, ha individuato come prima azione da intraprendere la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire la piena accessibilità multimodale agli scali di Bari e Brindisi: se Bari svolge il ruolo di scalo primario, Brindisi è destinato a ricoprire quello di Porta del Salento.

La previsione del collegamento fra lo scalo aeroportuale di Brindisi e la rete ferroviaria italiana, inserito fra gli interventi di rilevanza strategica dell'Intesa Generale sottoscritta nel 2011 tra Stato e regione Puglia, è parte qualificante del programma di interventi approvato con delibera CIPE 62/2011.

La regione Puglia, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento con il finanziamento nei termini fissati dal CIPE, ha predisposto una ipotesi di fattibilità successivamente sottoposta sia al comune di Brindisi che ad Aeroporti di Puglia con la quale si prevede, per il collegamento tra rete ferroviaria e aeroporto, il ricorso ad un sistema BRT (Bus Rapid Transit *alias* Metrobus) sulla scorta delle positive esperienze europee. È stato quindi firmato, nel marzo 2012, il Protocollo d'intesa tra regione Puglia, comune di Brindisi e Aeroporti di Puglia; soggetto attuatore dell'intervento è il comune di Brindisi.

L'intervento dovrà garantire il collegamento dell'aerostazione con la rete ferroviaria nazionale in corrispondenza della confluenza tra la linea Adriatica Lecce/

Brindisi e la Taranto/Brindisi, in prossimità della fermata Ospedale Perrino, che verrà opportunamente attrezzata per l'interscambio con risorse provenienti dal previsto stanziamento di 40 milioni di euro.

In quest'ottica è stata coinvolta RFI per la realizzazione della fermata sulla linea Brindisi-Taranto, affinché l'ampliamento di detta fermata sia anche a servizio della linea Adriatica Brindisi-Lecce.

In una prima fase, il citato Protocollo non ha previsto la partecipazione di RFI, né di altro soggetto gestore di rete ferroviaria in Puglia, in quanto non coinvolti nel servizio Metrobus; la società RFI è stata invece interessata per l'attività infrastrutturale di ampliamento della fermata Ospedale Penino.

In proposito, RFI riferisce che nel giugno 2013 la regione Puglia ha chiesto di condividere la scelta progettuale del nodo di scambio in corrispondenza della predetta fermata e che, nel corso della Conferenza di servizi istruttoria dell'ottobre 2013 e di quella decisoria dell'aprile 2014, RFI ha approvato il progetto preliminare esprimendo il proprio parere di fattibilità, per quanto di competenza.

Allo stato attuale il comune, soggetto attuatore, ha già provveduto ad esperire una gara con appalto integrato ma il lavoro non è stato ancora aggiudicato.

RFI informa anche che sulla linea Taranto-Brindisi, in corrispondenza della fermata prevista dal progetto sulla Linea Adriatica, è stata completata la realizzazione della nuova fermata Ospedale Perrino con interventi congiunti della stessa

RFI e della provincia di Brindisi e che, con le modifiche d'orario in vigore dal 12 giugno prossimo, tutti i treni della relazione Taranto-Brindisi (14 treni/giorno) avranno fermata a Brindisi Penino.

Inoltre, con l'Accordo Quadro sottoscritto tra RFI e regione Puglia sono stati

già individuati ulteriori servizi ferroviari che rafforzeranno il collegamento con l'aeroporto di Brindisi attraverso il nodo di scambio ferro/gomma in corrispondenza della fermata Brindisi Perrino che interesserà sia la linea Taranto-Brindisi che la linea Bari-Lecce.

ALLEGATO 6

5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In premessa, riferisco che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto informa di aver provveduto a firmare il decreto dirigenziale afferente Procedure applicative sulla *verified gross mass packed container* (VGM) in data 5 maggio 2016, poi pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2016. Nel suddetto provvedimento hanno trovato accoglimento talune proposte delle associazioni di categoria (principalmente Assiterminal e Fedespedi) quali, soprattutto, il criterio della tolleranza da adottare in sede di verifiche e controlli fissata al 3 per cento tra la massa del contenitore dichiarata e quella verificata – e la previsione di specifiche disposizioni transitorie. Inoltre, il Comando generale informa di non aver previsto, quale *competent authority*, a carico dei soggetti coinvolti requisiti od adempimenti ulteriori rispetto al contenuto della circolare dell'IMO MSC.I/Circ 1475 in data 9 giugno 2014.

Quanto alla nuova regola internazionale, questa promana dal recepimento di una convenzione IMO la cui entrata in vigore è obbligatoria per tutti gli Stati membri IMO, e non solo per quelli appartenenti all'Unione Europea. In tal senso, l'eventuale mancata o procrastinata attuazione di tale normativa, come ipotizzato nell'atto parlamentare in esame, comporterebbe il possibile fermo delle navi battenti bandiera italiana soggette ad ispezione di controllo dello Stato del porto di destinazione, per la non conformità alle disposizioni impartite dalla Convenzione SOLAS 1974 a far data dal 1° luglio 2016.

Infine, con riferimento all'esigenza di omogeneità all'interno dell'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico fa presente che la normativa sugli strumenti di misura è compiutamente armonizzata fra i vari Stati aderenti e non può che essere omogenea anche quanto ad applicazione.